



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL", con sede in Roma Via IV Novembre, 144, codice fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal Commissario straordinario Prof. Fabrizio D'Ascenzo

E

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in, Piazza del Viminale,1 – 00184 Roma, (Codice Fiscale n. 80219290584), rappresentato dal Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega

di seguito indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- In data 20 aprile 2022 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra l'Inail e il Dipartimento finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le finalità di incidere sull'andamento degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, attraverso specifiche attività di ricerca e prevenzione;

- l'Inail provvede alla tutela pubblica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici attraverso prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie, integrative compresi gli interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni - articolo 9) attribuisce all'INAIL il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- l'Inail gestisce l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico dei soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambiente domestico ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493;
- l'Inail persegue le finalità sopra citate privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale, in particolare con le amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi orientati alla sicurezza del lavoro;
- il Dipartimento, attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esercita le attività di prevenzione incendi di competenza esclusiva del Ministero dell'interno;
- ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, la prevenzione incendi è funzione di preminente interesse pubblico ed è diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;
- gli artt. 14 e 26-bis del sopra citato d.lgs. n. 139/2006 prevedono che il Dipartimento coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni, anche in collaborazione con altre amministrazioni, istituti ed aziende, la formazione nelle materie di prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;
- l'attuazione dei compiti di cui sopra è demandata alla Direzione Centrale per la prevenzione e Sicurezza tecnica;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intende migliorare negli ambiti di propria competenza le attività volte a garantire la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, in un quadro di misure che rafforzino la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti la divulgazione della cultura della sicurezza in ambienti di vita domestico con particolare riferimento alle problematiche relative al rischio incendi;
- sussiste la condivisione delle premesse e delle finalità prevenzionali espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione, anche attraverso una campagna nazionale di informazione e formazione sui rischi connessi al lavoro domestico con specifico riferimento alle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute e sicurezza e per la diffusione della cultura del rischio;
- le Parti, in considerazione di quanto sopra considerato, concordano sulla necessità di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa allo scopo di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza in ambito domestico.

VISTO

- il decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante "Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica";

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Il presente Protocollo di intesa è finalizzato ad avviare i seguenti ambiti di collaborazione:

- realizzazione congiunta di una campagna nazionale di informazione sui rischi derivanti dagli incendi in ambiente domestico, anche in collaborazione con il Comitato Amministratore del Fondo Autonomo Speciale ex art. 10 della legge n. 493/1999;

- ferme restando le tutele e le procedure in essere previste dall'Ordinamento VV.F. per il proprio personale, valutare eventuali forme di consulenza nonché la previsione di servizi da parte di INAIL volti a migliorare e ad integrare la tutela contro gli infortuni del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici e distinti accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo di intesa e sottoscritti ai sensi del successivo articolo 4. Gli accordi attuativi, ove prevedano il trasferimento di fondi tra le parti, dovranno essere sottoposti alle procedure in essere secondo i rispettivi ordinamenti e, una volta firmati, dovranno essere approvati e sottoposti ai controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalle vigenti norme.

Articolo 2

Comitato paritetico di coordinamento

Le finalità previste all'art. 1 del presente Protocollo di intesa sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di Coordinamento composto da tre referenti di ciascuna Parte.

Il Comitato paritetico di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Il Comitato paritetico di Coordinamento nello sviluppo delle attività congiunte, può prevedere il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali secondo i criteri definiti dal Comitato paritetico di Coordinamento.

Articolo 3

Obblighi delle parti

L'Inail e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo di intesa, in una logica, ove applicabile, di compartecipazione possibilmente paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 4

Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempistica;
- la composizione paritetica del Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato paritetico di coordinamento;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto Comitato di gestione;
- gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, con l'indicazione della parte tenuta a sostenere i costi a fronte di un servizio reso ovvero, laddove sussistano le condizioni, in una logica di paritaria partecipazione alla realizzazione delle iniziative anche per quanto riguarda i costi, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori.
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo di intesa.

Articolo 5

Trattamento dei dati

Con i successivi Accordi attuativi di cui al precedente articolo 4 le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 6

Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo di intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo di intesa e degli Accordi attuativi di cui all'art. 4.

L'Inail, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della

conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 7

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC che le parti provvederanno a comunicarsi vicendevolmente con successive note.

Articolo 8

Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo di intesa ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima

confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 9 **Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo di intesa.

Articolo 10 **Sicurezza sul lavoro**

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo di intesa.

Articolo 11 **Durata**

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 12 **Controversie**

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere

la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Articolo 13
Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Firme in formato digitale ai sensi di legge.

per il Dipartimento dei VVF

Il Capo Dipartimento

Laura Lega

per l'Inail

Il Commissario straordinario

Fabrizio D'Ascenzo